



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

**Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le
Corti d'Assise d'Appello**

Biennio 2021/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 21 della legge n. 287 del 10 Aprile 1951 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952 n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956 n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

INVITA

tutti i cittadini interessati e residenti nel territorio del comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa legge, a iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi modelli in distribuzione presso l'Ufficio di Segreteria del comune o scaricabili dal sito istituzionale www.comune.sangiuseppejato.gov.it e dovranno pervenire entro e non oltre il **31 luglio** corrente anno.

San Giuseppe Jato lì

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Graziano Salvatore

Estratto della legge 10 aprile 1951 n. 287

Art. 9 – I Giudici Popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- b) Buona condotta morale
- c) Età non inferiore a 30 e non superiore ai 65 anni
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado

Art. 10 – I giudici popolari delle Corti di Assise di Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Art. 12 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.